

(N. 1151)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1955 (V. Stampato N. 1602)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1955

Autorizzazione agli Enti autonomi lirici a contrarre mutui
con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli Enti autonomi lirici previsti dal decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, per la copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1955.

Art. 2.

La Presidenza del Consiglio dei ministri — Direzione generale dello spettacolo — accerterà la consistenza degli oneri indicati all'articolo 1 e comunicherà alle parti contraenti le modalità, i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui.

Art. 3.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui, per capitale e interessi nell'importo annuo di lire 861.238.950, è a carico dello Stato.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'ammortamento sarà effettuato nel termine di 9 anni a decorrere dal 1° luglio 1955.

Art. 4.

Alla spesa relativa all'esercizio 1955-56 sarà provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.